

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	27
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori DE' COCCI ed altri: Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicura- zioni private (Approvata dalla X Com- missione permanente del Senato) (1210)	27
PRESIDENTE	27, 29, 30
AMABILE, <i>Relatore</i>	27, 29
MARRAFFINI	29
REBECCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigia- nato</i>	29

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Crivellini sostituisce l'onorevole Bonino.

Discussione della proposta di legge dei senatori de' Cocci ed altri: Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori de' Cocci, Del Nero, Fracassi, Giacometti, Amadeo, Cengarle: « Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1979.

L'onorevole Amabile ha facoltà di svolgere la relazione.

AMABILE, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame consta di una serie

La seduta comincia alle 11,15.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

di modifiche e di chiarimenti alla legislazione vigente nel settore assicurativo, per adeguare alle mutate esigenze alcune norme preesistenti, e definirne meglio la portata.

Inizialmente, nella settima legislatura, il disegno di legge presentato dal Governo aveva l'obiettivo di modificare, con l'articolo 1, rimasto pressoché immutato anche nella versione odierna, l'articolo 30, n. 7, del testo unico delle leggi sulle assicurazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per consentire di dare attuazione — anche per quanto riguarda l'investimento delle riserve del ramo vita — all'accordo raggiunto tra l'Associazione nazionale delle imprese di assicurazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL in ordine alla forma dell'investimento stesso.

In occasione della discussione del suddetto disegno di legge, apparve inoltre opportuno provvedere ad introdurre alcune correzioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295, recante: « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ». Si trattava di precisazioni e puntualizzazioni che, senza incidere sulla sostanza della citata legge, avevano l'unico scopo di eliminare difetti di formulazione.

È da far presente che, nel corso dell'esame svoltosi presso il Senato nell'attuale legislatura, da questo progetto di legge sono stati stralciati alcuni articoli riguardanti la struttura tecnico-ispettiva della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, su conforme parere della Commissione affari costituzionali del Senato, anche perché le varie forze politiche hanno convenuto sull'opportunità di presentare un progetto di legge organico che affrontasse il problema.

Sono state invece introdotte ulteriori modifiche sia alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sia alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sempre al fine di superare alcune imperfezioni ed inesattezze, e per chiarire alcuni dubbi interpretativi.

Di maggior rilievo l'inserimento, nel testo originariamente presentato, dell'articolo 10, concernente il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito nella

legge 24 novembre 1978, n. 738. Si è infatti concordemente ritenuto, fra le forze politiche, che fosse opportuno chiarire meglio la portata dell'articolo 1 di detta legge, dandone una definitiva interpretazione. È sorto in questi mesi il problema di verificare se le procedure previste dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, fossero applicabili anche alle società mutue di assicurazioni, stante la particolare natura di dette società. E il problema, oltre che essere di carattere generale per la sempre necessaria esigenza di chiarezza delle norme, riveste caratteristiche di concretezza ed urgenza, in quanto proprio una società mutua versa da tempo in condizioni di gravissima difficoltà ed è quindi indispensabile che il Governo possa dare inizio alla procedura per la liquidazione coatta amministrativa, permettendo però sia a dipendenti e agenti, sia ad assicurati e danneggiati, di fruire delle condizioni di maggior favore previste dalla legge 24 novembre 1978, n. 738.

Come si può rilevare, il testo di quest'ultima legge, all'articolo 1, parla di liquidazione di impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, senza specificare quale sia la natura giuridica dell'impresa stessa; ricomprendendo, con ciò, a mio avviso, tutte le imprese che, nelle forme previste (tra cui anche la mutua) possono essere realmente autorizzate all'esercizio delle assicurazioni. Questo chiarimento servirebbe ad evitare il ricorso al TAR ed al Consiglio di Stato in ordine all'applicabilità di dette norme.

Invito pertanto i colleghi a procedere con sollecitudine alla discussione ed alla approvazione del presente progetto di legge, proprio per l'urgenza di risolvere i problemi concreti che soprattutto l'articolo 10 intende sciogliere.

Sono ovviamente a disposizione per tutti i chiarimenti che fossero richiesti in merito all'articolato, che mi esimo dall'approfondire in sede di relazione proprio per l'estrema particolarità degli argomenti, la cui illustrazione richiederebbe forse troppo tempo.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1980

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARRAFFINI. Il gruppo comunista concorda sulla necessità di approvare rapidamente la proposta di legge in esame, per i motivi esposti dal relatore. Tuttavia, non possiamo ignorare che siamo pervenuti alla discussione odierna dopo l'incremento delle tariffe relative alla RC auto, per il 1980, deciso dal CIP, nella misura che tutti conosciamo, con la delibera n. 64. Tale aumento, stabilito a carico di un settore di relevantissimo valore sociale — alla base del quale debbono sussistere la qualità del servizio e l'analisi dei costi — non si accompagna alla chiarezza ed alla trasparenza dei dati, e quindi non risulta legittimato.

A nostro avviso, è difficile poter accettare a scatola chiusa questo meccanismo di determinazione delle tariffe, specie se si considera che l'incidenza delle provvigioni varia — a seconda delle diverse imprese — da un minimo del 10,29 ad un massimo del 18,65 per cento; le spese di liquidazione dal 6,71 al 23,27 per cento e le spese complessive sui premi dal 27,96 al 43,62 per cento. Ora, noi riteniamo che su questo aspetto era necessaria una maggiore riflessione da parte del Governo, oltre ad una conoscenza più dettagliata e minuta della materia, al fine di verificare il modo in cui rimettere su giuste basi, tali da presentare un certo carattere di uniformità, un servizio pubblico di questa importanza sociale. In merito alla proposta di legge in discussione, ne ritengo necessaria e urgente l'approvazione in quanto gli accordi raggiunti, fin dal luglio del 1975, fra l'associazione nazionale delle imprese assicuratrici e le associazioni sindacali prevedevano un impegno, da parte delle imprese, per un 15 per cento del totale delle riserve matematiche e delle cauzioni legali per il settore dell'edilizia. Tale impegno ammonta a 250 miliardi.

Ricordo che il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio n. 449 del 1959, all'articolo 30, punto 7, prevede che il 5 per cento del totale delle riserve matematiche siano utilizzate nel settore edi-

lizio. Da ciò risulta chiaro che se non si modificherà questo decreto, l'impegno previsto nell'accordo del 1975 non potrà essere realizzato.

Per quanto riguarda gli altri aspetti emergenti dall'esame di questa proposta di legge, essi concernono modifiche di alcuni elementi negativi contenuti nella legge 10 giugno 1978, n. 295.

Sono d'accordo con il relatore, onorevole Amabile, nel ritenere che l'articolo 10 del provvedimento di legge al nostro esame rappresenti una interpretazione definitiva della legge 24 novembre 1978, n. 378.

Concludendo, per le ragioni suesposte, condividiamo il parere favorevole su questa proposta di legge dato dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AMABILE, Relatore. Penso che le posizioni di ogni commissario relative a questa problematica debbano ricollegarsi con la genesi di quei meccanismi che hanno dato luogo a questi aumenti tariffari. Ora, faccio presente che questi meccanismi furono messi a punto durante la precedente legislatura raggiungendo un accordo globale circa i sistemi da adottare. La commissione ministeriale cui è stato affidato il mandato di affrontare questi problemi ha una sufficiente gamma di posizioni espresse, per cui le sue valutazioni avranno il massimo della obiettività. Inoltre, ovviamente, essa (non entrando nel merito dell'esame della questione della giungla dei costi) dovrà raggiungere anche maggiori criteri di omogeneizzazione.

Nel concludere, mi auguro che i pareri prescritti possano giungere al più presto.

REBECCHINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ringraziando il relatore per aver posto in luce la portata del provvedimento e l'onorevole Marraffini per il suo intervento, sottolineo anch'io la necessità e l'ur-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1980

genza della approvazione della proposta di legge.

Sia consentito anche a me sottolineare la rilevanza dell'articolo 10 della normativa in oggetto, articolo la cui approvazione consentirebbe il trasferimento del « portafoglio » anche per quelle società di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa. In attesa che la Commissione Affari costituzionali ci comunichi il parere nella prossima settimana, desidero chiedere al Presidente che il provvedimento venga inserito di nuovo all'ordine del giorno della Commissione nella prossima settimana. Dopo la sua approvazione, il Governo sarà in grado di emanare il decreto di scioglimento di una società mutua di assicurazione che, ad oggi, non può né cedere il proprio « portafoglio » né far trasferire il personale.

Per quanto riguarda poi il precedente provvedimento di legge presentato all'altro ramo del Parlamento faccio presente che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto opportuno stralciare gli articoli 6,

7 e 8, dando vita così ad un nuovo provvedimento di legge, esattamente il disegno di legge n. 291-*bis*, che, data la sua rilevanza, mi auguro venga approvato il più rapidamente possibile.

È, infatti, di estrema importanza che le strutture organizzative e, in particolare modo, quelle di ispezione e di vigilanza siano potenziate onde consentire un loro migliore e più efficace funzionamento.

PRESIDENTE. In attesa che pervengano alla nostra Commissione i prescritti pareri, il seguito dell'esame della proposta di legge n. 1210 è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO